

## Come dovrebbe funzionare la mobilità 2017/2018?

Lucio Ficara Domenica, 01 Gennaio 2017

I tavoli tecnici per redigere il CCNI mobilità 2017/2018 saranno convocati presumibilmente il 9 gennaio 2017. Vediamo come dovrebbe funzionare la prossima mobilità.

La mobilità avverrà, **per i diversi ordini e gradi di scuola**, attraverso un'unica fase che verrà suddivisa nella prima operazione provinciale e nella successiva interprovinciale.

La domanda di **mobilità verrà presentata tramite le istanze online**, e chi volesse produrre domanda di trasferimento e contemporaneamente di passaggio di ruolo, presumibilmente **dovrà presentare due distinte domande**, sapendo che in caso di soddisfazione di entrambe, **precede quella di passaggio di ruolo, che di fatto annulla quella di trasferimento**. Sarà anche possibile presentare, **anche in questo caso con due istanze differenti**, la domanda di trasferimento **provinciale** e contemporaneamente quella **interprovinciale** (anche per più province), l'operazione del trasferimento **interprovinciale, se soddisfatta**, renderebbe nulla la domanda di **trasferimento provinciale**.

Resta abrogata, **nella mobilità provinciale, la fase comunale**. Non saranno più disponibili i codici sintetici dei comuni e dei distretti. Con l'abolizione della fase comunale nei trasferimenti della fase provinciale, **cambia il funzionamento della mobilità rispetto al passato**. Infatti in passato **il docente A con 50 punti** che chiedeva **la scuola X del comune in cui era già titolare** precedeva **il docente B con 100** che punti chiedeva sempre **la scuola X provenendo da fuori comune**, con l'abolizione della fase comunale **questo non accadrà più**. In buona sostanza **nella scuola X arriverà il docente B con più punti** anche se proviene dal comune più distante della provincia rispetto al comune della scuola X. Probabilmente l'abolizione della fase comunale impedirà ai docenti soprannumerari di avere, come avevano in passato, **la precedenza per il rientro nel comune di ex titolarità**. Resta con molte probabilità **la precedenza nell'ottennio di rientro nella scuola di precedente titolarità**, se il docente soprannumerario farà domanda condizionata al rientro nella scuola dove ha perso posto. Non potendo più esprimere i codici dei comuni, **anche il ricongiungimento al coniuge nel dato comune o le precedenze riferibili ai comuni, dovranno essere modificate con norme sostitutive rispetto a quelle del passato**.

La mobilità **interprovinciale che si svolge come operazione successiva a quella provinciale**, può avvenire **su un massimo di 15 preferenze** per tutti gli ordini di scuola. Al massimo possono essere richieste 5 scuole, le altre 10 preferenze possono essere ambiti o province. **Non dovrebbe essere impedito chiedere fino a 15 ambiti o fino a 15 province**. I posti a disposizione per la mobilità interprovinciale sono il 40% dei posti disponibili. **Infatti il 60% resterà accantonato per le immissioni in ruolo, il 30% per la mobilità territoriale interprovinciale e il 10% per la mobilità professionale**.

Infine è utile ricordare **che il punteggio del servizio preruolo** svolto in qualsiasi ordine di scuola, verrà equiparato al servizio di ruolo sia per la mobilità provinciale e interprovinciale volontaria, mentre

**resterà dimezzato per i primi 4 anni e i due terzi per i successivi anni per la mobilità d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto.**